

"Omissis"

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18/2/2008 l'Avv. E.B. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, H.B. e D.S. per sentirli condannare al pagamento delle prestazioni professionali stragiudiziali (consulenza in materia contrattuale e stesura di un contratto di cessione di un brevetto europeo di proprietà dell'I., società con sede in Panama) dallo stesso rese su asserito incarico degli stessi ed in loro favore negli anni 2006 e 2007, quantificate in Euro 30.000,00 (stante l'assunto ingentissimo valore del brevetto oggetto del contratto di cessione, relativo a nuovo sistema di apertura e chiusura delle lattine di bibite, che sarà reso obbligatorio dalla futura normativa europea in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, sostitutivo di quello tradizionale cd. "a linguetta"), o comunque in quella diversa ritenuta di giustizia anche, in subordine, in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Sosteneva l'attore che, dopo la disamina di tutti i documenti consegnati dai convenuti, lo stesso procedeva alla stesura della prima bozza del contratto di compravendita del prodotto, procedendo dopo i successivi due incontri con i medesimi, ad una revisione del contratto, dandone comunicazione agli interessati. Ricevuto il contratto i suddetti convenuti divenivano assenti e latitanti, sicché nonostante le richieste di aggiornamento, l'Avv. B. non veniva più informato degli sviluppi della vicenda, non ricevendo riscontro alla nota proforma inviata e nonostante i reiterati solleciti, instaurando, pertanto, il presente giudizio. Si costituiva in giudizio il solo convenuto D.S. chiedendo il rigetto delle domande attoree, affermando che l'incarico professionale era stato conferito dal solo H., il quale agiva in nome e per conto della citata società P., in forza di procura speciale rilasciatagli.

Alla prima udienza del 19/6/2008 il G.I., preso atto del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto H.B. (a causa della sua irreperibilità), disponeva la rinnovazione della notifica rinviando all'udienza del 18/12/2008.

A tale udienza il procuratore attoreo depositava atto di citazione regolarmente notificato al convenuto H. ai sensi dell'art. 143 c.p.c. rilevando la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo.

Il G.I. assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, ammettendo successivamente le prove orali come dedotte dalle parti costituite.

Alla successiva udienza del 11/10/2011 il nuovo procuratore dell'attore, Avv. CO., nella pienezza dei suoi poteri di mandato, rinunciava agli atti nei confronti del convenuto D., il quale accettava tale rinuncia (a spese di lite compensate). Il G.I., preso atto di tale rinuncia, dichiarava estinto il procedimento nei confronti della posizione del convenuto D. a spese di lite compensate.

Nel corso della stessa udienza si procedeva all'assunzione dei testi attorei ammessi, S.S. e I.V. e, sulla base delle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 4/10/2012 come in atto di citazione, ma limitatamente al convenuto H., la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di

termine per il deposito della sola comparsa conclusionale. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto H., non costituitosi in giudizio nonostante la rituale notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Era onere del professionista odierno attore comprovare in primo luogo il conferimento dell'incarico da parte del convenuto H., unico legittimato passivo della domanda attorea, dando, altresì, dimostrazione del contenuto dell'incarico professionale asseritamene ricevuto. Invero il rapporto di prestazione professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Tribunale di Roma Sez. 11, sentenza del 15/2/2011, n. 3116).

Tale onere grava sul professionista attore, il quale ha l'onere di provare sia l'epoca dell'avvenuto conferimento, sia la forma con cui esso è avvenuto, nonché gli esatti limiti e contenuti del mandato in oggetto (cfr. Tribunale Roma, sez. 11 13/3/2007, n. 61238).

Sotto tale profilo non può valere come confessione o elemento probatorio nei confronti del convenuto contumace, quanto riferito a propria difesa dal convenuto D., nei confronti del quale il procedimento è già stato dichiarato estinto. Sicché il presunto conferimento dell'incarico da parte del contumace non può ritenersi pacifico in causa, per le sole deduzioni difensive del D.

Peraltro non si conosce il contenuto della nota proforma richiamata e indicata come allegata al doc. 12, non reperita in atti. Non sovviene a riprova del conferito incarico alcun documento, da 1 a 12, inerente la sottoscrizione di alcun mandato. Né all'uopo può giovare la sottoscrizione da parte del convenuto Ho. dell'informativa ai sensi della legge sulla cd. privacy del 4/5/2006.

Al riguardo, peraltro, risulta strano che tale documento, in assenza di specificazioni da parte dell'attore, risulti collocata temporalmente ben più di un mese prima la data del 14/7/2006, alla quale risalirebbe il primo ricevimento dei convenuti presso lo studio per il presunto conferimento congiunto dell'incarico professionale. Sul punto l'attore offriva di provare a mezzo testi, in riferimento al cap. 1 della memoria istruttoria del 13/2/2009, la circostanza inerente il conferimento congiunto, da parte di entrambi i convenuti, dell'incarico relativo alla redazione di un contratto di cessione del suddetto brevetto europeo.

In esito alla escussione dell'impiegata di studio la stessa, rispondendo al suddetto cap. 1, affermava di ricordare che i due convenuti erano venuti, non potendo riferire di altro. La teste confermava solo, in risposta al cap. 2, l'avvenuta consegna di documenti da parte del D., nulla riferendo, in particolare, con riguardo al cap. 3 e 4, precisando solo di ricordare la richiesta da parte dell'avv. B. di apertura di una pratica per un brevetto, nulla potendo riferire sui discorsi fatti tra le parti, né riferendo di aver mai visto o contribuito alla redazione delle bozze di contratto allegare ai docc. 7 e 8., dell'invio delle quali ai convenuti non vi è traccia, ad esclusione della missiva in data 21/7/2006 a firma del legale (che pure non risulta inviata ai convenuti).

All'esito di tale escussione rimane indimostrato il conferimento di un incarico professionale, non specificato in alcun modo nel suo oggetto (con particolare riguardo all'asserita attività di consulenza in materia contrattuale). Ne discende il rigetto della domanda attorea. In considerazione dell'esito della lite le spese rimangono a carico di parte attrice che le ha anticipate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.c. in data 16/7/08 da B.E. contro H.B., così provvede:

Rigetta la domanda attorea.

Nulla per le spese.